



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MATTEO NUTI”**

*Scuola dell'Infanzia: “Il Giardino dei Colori” - Poderino - “La Lucciola” – Maggiotti
Scuola Primaria: “G. Rodari” Poderino - “R. Sanzio” Centinarola - “Fenile”
Scuola Secondaria di I grado: “M. Nuti” Fano*

oo

Prot. n. 4918 A39

Fano, li 21/09/2013

Al Personale Docente
Al personale Ata
Al Personale della cooperativa di
Tutti i plessi
All'utenza esterna

Oggetto: Divieto di fumo

Come da D.L. del 12 settembre 2013 n° 104, che integra la precedente legge n° 3 del 2003 art. 51, il divieto di fumo esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie diventa esecutivo in tutti i plessi da lunedì 23 settembre 2013.

Le sanzioni pecuniarie rimangono le stesse del 2003.

Seguirà nuova cartellonistica da affiggere nei plessi con responsabile della procedura

VIGILANZA SULL'OSSERVAZIONE DEL DIVIETO

Il D.L.n°. 104 sarà inserito nel sito web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Edoardo Urani)

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104**Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca.
(13G00147)****(GU n.214 del 12-9-2013)**

Vigente al: 12-9-2013

CAPO I**Disposizioni per gli studenti e per le famiglie****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessita' ed urgenza, per l'avvio dell'anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti di ricerca;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1**(Welfare dello studente)**

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei piu' alti livelli negli studi nonche' il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l'offerta di servizi per facilitare l'accesso e la frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a:

- a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo;
- b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche;
- c) condizioni economiche individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

e l'individuazione dei destinatari delle borse sono effettuate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca entro il 30 novembre 2013.

4. Ai fini del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2014.

Art. 4

(Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e' esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attivita' di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonche' per la realizzazione di attivita' informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

5. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di favorire il consumo consapevole dei prodotti ortofrutticoli nelle scuole, elabora appositi programmi di educazione alimentare, anche nell'ambito di iniziative gia' avviate. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalita' per l'attuazione del presente comma. Dal presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5

(Potenziamento dell'offerta formativa)

1. Nelle more dell'ulteriore potenziamento dell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali, per consentire il tempestivo adeguamento dei programmi, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia gia' previsto l'insegnamento di geografia. A tale fine e' autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni di euro nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando quanto previsto nell'articolo 119 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ferma restando la possibilita' di concludere